

Le principali novità del 2011 in materia previdenziale

Dal 1° gennaio 2011, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 122/10, saranno modificati diversi aspetti del sistema previdenziale.

Di seguito ricordiamo le principali novità:

Accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità

Dal 1° gennaio 2011 vengono eliminate le cosiddette finestre di pensionamento che si aprivano a seconda della data di maturazione del requisito e viene introdotta – sia per l'accesso al pensionamento di vecchiaia che per l'accesso al pensionamento di anzianità - la cosiddetta finestra a scorrimento che sposta per i lavoratori dipendenti la decorrenza della pensione di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e di somma di età anagrafica e contributiva per la pensione di anzianità.

Le nuove decorrenze:

Requisiti maturati a decorrere	Decorrenza della Pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
dall'anno 2011	Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito

In relazione all'attesa tra maturazione del requisito a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico rimane applicata anche alle nuove decorrenze la circolare che fece già nel 2008 l'INPS acquisito il parere del Ministero del Lavoro e confermata dall'Inpdap, chiarendo (circolare Inps n. 5/2008) che la possibilità di recesso "ad nutum" deve essere differita alla data di effettiva apertura della "finestra di accesso".

Le nuove decorrenze non si applicano al settore scuola per il quale continua ad operare la vigente normativa.

Inoltre si precisa che le nuove decorrenze si applicano solo a quei lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2011 e non sono invece applicabili ai lavoratori che abbiano già maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non abbiano ancora fruito del trattamento.

Da questi interventi verranno inoltre esclusi, nei limiti di 10.000 unità, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga e i percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Tali lavoratori dovranno però maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità.

Sarà l'INPS a provvedere al monitoraggio delle domande – sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro - che presenteranno i lavoratori interessati ad usufruire della deroga nel limite indicato, superato il quale l'Istituto non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2011, nell'art. 12, viene inserito il comma 5 bis in virtù del quale, in riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) comma 5 primo periodo del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (e cioè i sopra indicati lavoratori in mobilità e i titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà) il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione *“può disporre, in deroga alla normativa vigente la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”*.

Forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO

Rientrano nelle nuove decorrenze anche gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO. La nuova legge interviene anche sulla possibilità di ricongiungere gratuitamente nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti i periodi di contribuzione maturati presso tali forme. Dal 1° luglio di quest'anno tale possibilità è così riconosciuta solo a titolo oneroso

Età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico

L'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche a 65 anni opererà **solo dal 1° gennaio 2012**. Mentre già a decorrere dal 1° gennaio 2010 era salita a 61 anni per mezzo della modifica già avvenuta all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che prevedeva un innalzamento graduale che avrebbe portato, se così fosse rimasta, la soglia a 65 anni soltanto nel 2018. I risparmi conseguenti verranno destinati al Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio al fine di finanziare interventi dedicati alle politiche sociali e di sostegno familiare con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Indennità di Fine Servizio

Le indennità di fine servizio (TFR o TFS) saranno così erogate:

- in un unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro entro i limiti previgenti.
- in due importi (uno, entro i limiti previgenti, pari a 90.000 euro e l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per il residuo) se l'ammontare complessivo lordo è superiore 90.000 euro ma inferiore 150.000 euro.
- In tre importi annuali (uno entro 90 giorni dal pensionamento pari a 90.000 euro, l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per un importo pari a 60.000 euro e il terzo dopo 24 mesi dal secondo importo per il residuo) se quanto spettante è superiore a 150.000 euro.

Questa rateizzazione non si applica a chi è collocato a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 né a chi ha presentato le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 a patto però che cessi dal servizio entro il 30 novembre 2010.

Pro-rata anzianità contributive maturate dal 2011

Dal 1° gennaio 2011 il TFS dei pubblici dipendenti è equiparato – ove non sia già stato fatto per opzione volontaria - a quello dei dipendenti privati ex. articolo 2120 del c.c. con il computo, per l'accantonamento, del 6,91% della retribuzione utile e la rivalutazione prevista per Legge (1,5 fisso + 75% dell'inflazione). Interessati da questa novità sono i dipendenti – iscritti all'Inpdap ai fini TFS - delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell'elenco di quelli individuati dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della Legge n. 196/2009. Attualmente sono in regime di TFS i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre del 2000 che non hanno appunto optato per il passaggio da TFS a TFR.

Ai lavoratori interessati e che avessero al 31 dicembre 2010 maturato già un'anzianità utile ai fini del TFS, al momento della cessazione dal servizio verrà erogata una prestazione composta da due distinti importi: uno calcolato secondo le previgenti norme del TFS (DPR 29/12/73 n. 1032 o Legge 8/03/68 n. 152) fino al 31/12/2010 e la parte riferita alle anzianità successive conteggiata secondo le nuove norme (art. 2120 c.c.).

Si precisa che i riscatti ai fini TFS la cui domanda è stata presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi di servizio prestati prima del 1° gennaio 2011, vale ai fini del computo degli anni utili e del conteggio della "vecchia" indennità TFS (circolare Inpdap n. 17/2010). Se invece il riscatto riguarda un periodo di servizio successivo al 31/12/2010 andrà a formare retribuzione utile al calcolo

della “nuova” quota ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, valorizzata secondo l’indice di rivalutazione dell’anno di presentazione della domanda di riscatto.

Anche ai fini dell’interpretazione di questa nuova norma, per quanto riguarda l’individuazione della retribuzione ai fini del vecchio TFS, continua ad applicarsi la regola per la quale i periodi di TFS superiori a sei mesi si arrotondano ad anno intero. Per quel che invece riguarda i nuovi pro rata che verranno accantonati dal 1° gennaio 2011, le frazioni dell’ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91% sarà applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. L’Inpdap ricorda però che le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero.

Per quando riguarda infine il contributo del 2,50% a carico del lavoratore, l’Inpdap nella circolare n. 17/2010 sottolinea sempre come tali lavoratori rimangano in regime di TFS, parlando di “prima quota” di TFS e “seconda quota” di TFS e ciò con l’evidente intento di continuare a trattenere la somma del 2,50 per cento già prevista dal DPCM 20/12/1999, modificato dal DPCM n.118/2001, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Questo pur in presenza di una Legge, la n. 122/2010 appunto, che disciplinando il cambiamento di calcolo per le anzianità successive al 31/12/2010 fa invece esplicito riferimento all’articolo 2120 del Codice Civile che non contempla affatto il prelievo del 2,50% a carico del lavoratore dipendente. Una situazione anche in palese contrasto con i parametri di uguaglianza e proporzionalità fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93.

Aumento della contribuzione

In seguito al maxi emendamento alla Legge di Stabilità 2011 viene abolito l’aumento della contribuzione previdenziale dello 0,09% a carico dei lavoratori dipendenti che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2011 per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 247/07.